



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA**

**Sezione Seconda**

**DECRETO EX ART.14 QUINQUIES legge n. 3/2012**

Il Giudice,

pronunciando sul ricorso per la liquidazione del patrimonio proposto in data 4-3-2020 da [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 3/2012;

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il ricorrente risiede a Castellucchio e che le società di cui è socio [REDACTED] -C.F.: [REDACTED] e [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] -C.F. [REDACTED]) hanno parimenti sede in Castellucchio;

- considerato che il ricorrente ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 7 e segg. del ricorso, e ciò in ragione di avverse condizioni di mercato analiticamente riportate al punto 4 del ricorso;

- ritenuto che l'istante deve ritenersi legittimato ad accedere agli strumenti regolati dalla legge n. 3 del 2012, trattandosi di imprenditore agricolo, che tale è anche la società [REDACTED] peraltro da anni inattiva, mentre la società [REDACTED] (di cui l'istante è socio) presenta requisiti dimensionali inferiori a quelli previsti dall'art. 1 l.f. sicché non è soggetta alle disposizioni in materia di fallimento e, conseguentemente, nemmeno il socio può essere assoggettato alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942;



- rilevato che il gestore della crisi ha confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta ed ha attestato la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio;
- rilevato che non emergono atti in frode dei creditori negli ultimi cinque anni;
- rilevato che, ai fini dell'esdebitazione, il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria a sua volta connessa alle mutevoli condizioni di mercato;
- tenuto conto che la documentazione prodotta è completa anche a seguito delle integrazioni effettuate;
- rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett. a) e b) non rientrando l'istante tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,
- osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art. 15 co. IX della legge n. 3/2012, avv.to Giovanni Toffali, il quale ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'incapacità di adempiere alle obbligazioni da parte del ricorrente, chiarito che egli e le società di cui è socio non possiedono altri beni oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale;
- rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio personale e sociale, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte i creditori;
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 6 lett. b) l. cit., debbano essere esclusi dall'attivo gli stipendi e gli emolumenti percepiti dall'istante per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa entro il limite di € 1.600,00 mensili e ciò per tutta la durata della procedura di liquidazione;



- rilevato che è stata richiesta la pronuncia con gli effetti protettivi previsti dall'art. 14 quinquies co. 2 lett. b) della citata legge 3/2012;
- preso atto che il professionista nominato ha dichiarato di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni, come richiesto altresì dal ricorrente;
- rilevato che l'art. 15 co. 8 l. cit. consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;
- tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 17-3-2020 n. 18;

**p.t.m.**

- dichiara aperta la procedura di liquidazione richiesta da [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]);
- nomina liquidatore l'avv.to Giovanni Toffali (C.F.: TFFGNN80P22E897T) con studio in Brescia, via Malta, 10;
- dispone che, sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies co. 5 della legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter della legge n. 3/2012;
- dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 240/2019 RGE pendente avanti al Tribunale di Mantova;
- dispone che il liquidatore, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 83 del decreto-legge n. 18/2020 e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dal Ministero della Salute:
- trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi nonché presso il P.R.A. quanto ai beni mobili registrati;
- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies legge n. 3/2012;
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies legge n. 3/2012;



- predisponga un programma di liquidazione ex art. 14 novies legge n. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni o il loro affitto tramite procedure competitive, con esclusione dei proventi dell'attività di lavoro dell'istante come specificato in motivazione;
- dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;
- dispone che della domanda dei debitori e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito [www.entietribunali.it](http://www.entietribunali.it).

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore e dispone che copia del presente decreto sia trasmessa alla Cancelleria delle esecuzioni immobiliari e inserito nel fascicolo n. 240/2019 RGE pendenti avanti al Tribunale di Mantova; incarica la cancelleria di provvedere alla annotazione del ricorso e del decreto presso il registro delle imprese.

Mantova, 18 marzo 2020.

Il Giudice

dott. Mauro P. Bernardi

